

Civile Ord. Sez. 3 Num. 13962 Anno 2019

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: SESTINI DANILO

Data pubblicazione: 23/05/2019

#### **Rilevato che:**

con cinque distinti atti di citazione, l'avv. GDG convenne in giudizio Poste Italiane s.p.a. per ottenere il pagamento, a titolo di indennizzo ovvero di risarcimento del danno, dell'importo di C 8,25, quale costo sostenuto per la spedizione di un atto giudiziario a mezzo di plico raccomandato (effettuata direttamente dal DG, ex l. n. 53/1994, in quanto autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati), la cui cartolina di ritorno era stata restituita al mittente oltre il 10° giorno lavorativo successivo alla data di spedizione; riuniti i cinque procedimenti, il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi accolse la domanda, ritenendo sussistente un grave inadempimento della convenuta, e condannò Poste Italiane al pagamento dell'importo complessivo di € 41,25, oltre alle spese di lite;

pronunciando sull'appello proposto da Poste Italiane s.p.a., il Tribunale di Benevento ha riformato la sentenza e ha negato sia l'indennizzo che il risarcimento, rilevando che: la normativa di riferimento (individuata nell'art. 6 l. n. 890/82, nell'art. 48 del D.P.R. n. 156/1973 e della Carta di Qualità dei servizi postali) prevede un indennizzo in favore dell'utente solo in caso di smarrimento del plico e non anche in ipotesi di smarrimento o di ritardo nella consegna dell'avviso di ricevimento; neppure può riconoscersi un risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di Poste Italiane «in quanto non è stato né allegato né dimostrato il danno effettivamente subito dall'utente per effetto del ritardato recapito inerente, appunto, non l'atto giudiziario in sé ma il solo avviso di ricevimento»;

ha proposto ricorso per cassazione il DG, affidandosi a tre motivi; ha resistito l'intimata Poste Italiane s.p.a., con controricorso illustrato da memoria.

#### **Considerato che:**

il primo motivo denuncia «nullità della sentenza o del procedimento - omessa pronuncia - ex art. 360, n. 4 c.p.c.» per avere il Tribunale «completamente omesso, anche implicitamente, di pronunciare, ex art. 112 c.p.c., sull'eccezione» di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;

il motivo è inammissibile in quanto «l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito» (Cass. n. 6174/2018), mentre «può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltreché utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte» (Cass. n. 321/2016); ipotesi non ricorrente nel caso di specie, in quanto, anche a voler ritenere utilmente reiterata la censura inerente la violazione dell'art. 342 c.p.c., il DiG non ha assolto all'onere (ex art. 366, 10co., n. 6 c.p.c.) di trascrivere l'atto di appello in misura idonea a consentire di apprezzarne la dedotta mancanza di specificità; col secondo motivo (che denuncia la violazione e la falsa applicazione della l. n. 890/1982, dell'art. 1, co. 57 della l. n. 124/2017 e della legge n. 53/1994), il ricorrente deduce che il Tribunale ha errato nell'applicare l'art. 6 della l. n. 890/1982, in quanto l'attore si era avvalso della facoltà, prevista dalla l. n. 53/1994 e successive modifiche e integrazioni, di notificare direttamente l'atto giudiziario, rispetto alla quale «si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario»; rileva, inoltre, che «l'art. 1, comma 57, della legge n. 124 del 04.08.2017, ha abrogato l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 261/1999 che, a dire del Giudice d'appello, richiama l'art. 6 della legge 890/82»;

il motivo è infondato: correttamente il Tribunale ha ritenuto che alla notifica di atti giudiziari effettuata dall'esercente la professione legale debitamente autorizzato sia applicabile l'art. 6 l. n. 890/1982, atteso che l'art. 1 della l. n. 53/1994 richiama espressamente «le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890» e che tale richiamo è ribadito dal successivo art. 3, co. 3° (cfr., con specifico riferimento al perfezionamento della notificazione, Cass. n. 13922/2002, Cass. n. 3881/2014 e Cass. n. 15234/2014); va esclusa, per contro, la pertinenza dei precedenti di legittimità indicati dal ricorrente a sostegno dell'assunto dell'applicabilità delle norme concernenti il servizio postale ordinario (anziché quelle della l. n. 890/1982),

giacché concernono la peculiare ipotesi della notificazione della cartella esattoriale effettuata a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973; il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c.: il ricorrente trascrive il contenuto dell'art. 6 della Carta di Qualità del Servizio Postale Universale (edizione aprile 2012), relativo al paragrafo "reclami, rimborsi ed indennizzi, rilevando che esso prevede un indennizzo per il caso di ritardo nel recapito contenuta nella medesima Carta, secondo cui l'assenza di rimborsi e indennizzi è giustificata da criteri di ragionevolezza nel caso di invii non tracciati; sottolinea, pertanto, la necessità di una «interpretazione costituzionalmente orientata intesa ad evitare un trattamento difforme di due situazioni identiche»; sotto altro profilo, il ricorrente rileva che, costituendo un «regolamento amministrativo che fissa il livello minimo delle prestazioni offerte all'utenza», la Carta di Qualità non è idonea a derogare alle ordinarie regole della responsabilità civile e che il ritardo nell'adempimento della prestazione da parte di Poste Italiane giustificava il risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa; il motivo va disatteso in riferimento a tutti i profili; deve considerarsi, infatti, che: nella parte in cui sono tese a sostenere la necessità di equiparare il ritardo nella restituzione dell'avviso al ritardo della consegna del plico, le censure sono inammissibili in quanto, oltre a non risultare correlate alle norme indicate nella rubrica del motivo, omettono di confrontarsi con la previsione dell'art. 6, co. 1° l. n. 890/1982, che disciplina in modo diverso l'ipotesi dello smarrimento del plico e quella dello smarrimento dell'avviso di ricevimento (per quest'ultima escludendo qualsiasi indennizzo) e costituisce la base normativa della previsione della Carta di Qualità dei Servizi Postali, che egualmente esclude l'indennizzo per le ipotesi dello smarrimento dell'avviso e altrettanto prevede per il ritardato recapito; a prescindere da tale assorbente rilievo di inammissibilità, risulta comunque del tutto infondato l'assunto di una equiparabilità delle due (affatto diverse) situazioni del ritardo nel recapito del plico e del ritardo nella restituzione dell'avviso, in quanto la prima attiene all'adempimento dell'obbligazione primaria assunta dal servizio postale (di consegna del plico entro termini prefissati), mentre la seconda concerne un obbligo accessorio (di documentazione dell'avvenuta consegna) che ben può essere soddisfatto mediante il rilascio gratuito di un duplicato; la censura concernente il mancato riconoscimento del danno è anch'essa inammissibile, in quanto il ricorrente sostiene genericamente la risarcibilità del pregiudizio conseguente alla ritardata consegna dell'avviso, senza contrastare specificamente la pronuncia impugnata nella parte in cui ha disatteso la richiesta risarcitoria sul rilievo che erano mancate l'allegazione e la dimostrazione del danno «effettivamente subito dall'utente per effetto del ritardato recapito» dell'avviso di ricevimento; né può ritenersi che gli oneri di allegazione e dimostrazione del danno siano stati soddisfatti con la mera indicazione del costo di spedizione del plico, dovendosi rilevare -per un verso- che l'importo pagato dall'utente ha costituito il corrispettivo per un servizio che è risultato comunque espletato da Poste Italiane e -per altro verso- che è rimasto del tutto indeterminato (oltreché indimostrato) in cosa sarebbe consistito il pregiudizio in concreto patito dal DG a causa del mero ritardo nella restituzione dell'avviso; le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13